

REGOLAMENTO
DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE
PER LE NEUROSCIENZE
(BRAIN *Basic Research And Integrative Neuroscience*)

CONSIGLIO STRUTTURE SCIENTIFICHE	20.5.1998;
SENATO ACCADEMICO	11.6.1998;
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	16.6.1998;
DECRETO RETTORALE	630 AG dd. 7.7.1998;
UFFICIO COMPETENTE	Rip. Affari Generali

Data ultimo aggiornamento: 8 ottobre 1998

a cura della Rip. Affari Generali

Art. 1 - Costituzione

Su proposta delle seguenti strutture scientifiche dell'Università degli studi di Trieste:

Dipartimento di Biologia
Dipartimento di Fisiologia e Patologia
Dipartimento di Psicologia
Dipartimento di Scienze Biomediche

presso l'Università degli Studi di Trieste è costituito il Centro Interdipartimentale per le Neuroscienze BRAIN - Basic Research And Integrative Neuroscience (d'ora in avanti indicato come Centro).

Art. 2 - Finalità

Con specifico riferimento all'ambito delle neuroscienze, il Centro persegue i seguenti obiettivi:

- a) sviluppo e realizzazione di progetti di ricerca di base ed applicata;
- b) collegamento con altre realtà scientifiche operanti nel territorio;
- c) promozione di attività dedicate alla formazione di giovani ricercatori;
- d) promozione e supporto dell'attività didattica nei corsi di studio pertinenti;

- e) diffusione delle conoscenze e dei risultati della propria attività mediante l'organizzazione di Seminari e Convegni e mediante il supporto alla pubblicazione.

Art. 3 - Adesione

Partecipano all'attività del Centro i docenti e i ricercatori aderenti ai progetti approvati dal Comitato del Centro (cfr. art.4), limitatamente alla durata del progetto, e il personale tecnico all'uopo autorizzato dai competenti Consigli di Dipartimento.

In presenza di rapporti convenzionali, il Comitato del Centro (cfr. art. 4) può deliberare sulla partecipazione di personale esterno all'Università di Trieste.

Art. 4 - Organi del Centro

Sono organi del Centro: il Comitato, il Responsabile e la Giunta (facoltativa).

Il Comitato è costituito da:

1. Due rappresentanti di ciascuno dei Dipartimenti proponenti, eletti in seno al rispettivo Consiglio;
2. Il Direttore del Dipartimento che agisce da centro di spesa pro-tempore (cfr. art. 7), qualora non sia già componente del Comitato ai sensi del precedente punto 1;
3. Un rappresentante per ciascuno dei gruppi di ricerca aderenti al Centro e non appartenenti ad uno dei Dipartimenti proponenti, limitatamente al periodo di adesione.

Il Responsabile è eletto dal Comitato e resta in carica per un triennio. Il Responsabile ha la rappresentanza del Centro, presiede il Comitato e la Giunta (ove costituita) e ne rende esecutive le delibere.

La Giunta, ove costituita, è composta dal Responsabile del Centro, dal Direttore del Dipartimento Centro di spesa pro-tempore e da uno dei rappresentanti dei Dipartimenti proponenti, eletto in seno al Comitato con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

La Giunta ha durata triennale.

Art. 5 - Localizzazione

Il Centro utilizza gli spazi per i Laboratori e Studi assegnati dai Dipartimenti proponenti e dagli Organi delle strutture scientifiche in cui operano gli altri gruppi di ricerca aderenti.

Art. 6 - Finanziamenti

Il Centro può disporre dei seguenti fondi eventualmente erogati da Enti finanziatori quali:

1. MURST, CNR e altri Enti pubblici di ricerca;
2. Agenzie Europee e altre Agenzie internazionali;
3. Strutture di Ateneo interessate all'attività del Centro;
4. Enti pubblici e privati interessati a sostenere l'attività del Centro con donazioni, erogazioni di Borse di Studio e altre forme di supporto.

Inoltre, il Centro può disporre dei proventi derivanti da contratti per attività in conto terzi e da convenzioni con Enti pubblici e privati.

La presentazione di richieste di finanziamento per attività che ricadano sotto l'egida del Centro viene preventivamente approvata dal Comitato del Centro. Dette richieste vengono inoltrate all'Ente finanziatore dal Responsabile del Centro, il quale presenterà la rendicontazione finale al Comitato del Centro.

Art. 7 - Gestione amministrativa e patrimoniale

In attuazione dell'art. 95 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, la gestione amministrativa del Centro, su proposta del Comitato, è affidata dal CdA a uno dei Dipartimenti proponenti, verificata la disponibilità dello stesso per un periodo di norma non inferiore a due esercizi finanziari.

Il Dipartimento che funge da Centro di spesa autonomo è tenuto ad apportare allo schema di bilancio le modifiche necessarie a consentire l'individuazione delle voci riguardanti l'attività del Centro Interdipartimentale per le Neuroscienze.

Il Responsabile del Centro fornisce al Direttore del Dipartimento, che funge da gestore le indicazioni sugli impegni di spesa da assumere, ferma restando la responsabilità gestionale in capo al Direttore del Dipartimento interessato.

Art. 8 - Avvio e norme transitorie

Il Comitato del Centro è tenuto ad insediarsi entro 60 giorni dall'emanazione del presente Regolamento, nella composizione prevista al punto 1 dell'art. 4.

Ai fini della costituzione del Comitato, ciascuno dei Dipartimenti proponenti è tenuto ad eleggere i propri rappresentanti, entro 30 giorni dall'emanazione del presente regolamento. Nella seduta di insediamento, convocata dal decano, il

Comitato provvederà all'individuazione del Dipartimento da proporre quale gestore delle risorse.

Qualora si renda necessaria l'integrazione del Comitato con il Direttore di Dipartimento di cui al punto 2 dell'art. 4, l'elezione del Responsabile avrà luogo nella seconda seduta.

Entro tre mesi dall'insediamento del Comitato, il Responsabile del Centro provvederà a diffondere tra tutte le strutture scientifiche dell'Ateneo le informazioni relative alle procedure per la partecipazione alle attività del Centro di altri gruppi ricerca.